



Seminario di aggiornamento sulla Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08

Ruolo e adempimenti delle imprese ai fini della Sicurezza

Arch. Iunior Salvatore Zirano



Titolo IV del Dlgs 81/08: Cantieri temporanei o mobili. Obblighi dell'impresa affidataria

*Tra le novità contenute nell'art. 89 una è quella della definizione della “**impresa affidataria**”, individuata quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi e dalla definizione di idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, che viene definita come “il possesso di capacità organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera”.*

Arch. Iunior Salvatore Zirano



Titolo IV del Dlgs 81/08: Cantieri temporanei o mobili. Obblighi dell'impresa affidataria

Con la definizione di “impresa affidataria” si sono espressi gli obblighi previsti **dall'articolo 97** (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), mentre per quanto attiene alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi si fa rilevare che, nell'allegato XVII al D.lgs. 81/2008, viene specificato l'obbligo per le imprese stesse e i lavoratori autonomi della esibizione al committente, o al responsabile dei lavori, della attestazione della loro idoneità tecnico-professionale. Tutto ciò in attesa che venga chiarito a quale soggetto il committente deve trasmettere la documentazione indicata nell'articolo 90 c.9 lett. a),b), (viene citata una non meglio qualificata “amministrazione competente” mentre in più passi del decreto si cita l' “amministrazione concedente” o l'organo di vigilanza)

Arch. Iunior Salvatore Zirano



Titolo IV del Dlgs 81/08: Cantieri temporanei o mobili. Obblighi dell'impresa affidataria

Ricordo che l'assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) continua a produrre la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (art. 90 c.10). Medesimo limite si ha nell'ipotesi in cui nel cantiere l'organo di vigilanza accerti l'assenza del PSC o del fascicolo tecnico (naturalmente ove previsti), oppure l'assenza della notifica preliminare di cui all'art. 99.

L'obbligo a carico del committente di trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, il nominativo delle imprese esecutrici, unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b) del c.9 dell'art. 90, è stato esteso anche ai lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto

Arch. Iunior Salvatore Zirano



Titolo IV del Dlgs 81/08: Cantieri temporanei o mobili. Obblighi dell'impresa affidataria

L'impresa affidataria è titolare degli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi ai quali affida **PARTE** dei lavori in cantiere. All'impresa affidataria viene inoltre affidata l'attività di **coordinamento degli interventi finalizzati all'attuazione delle misure generali di tutela** (art. 95) e degli obblighi previsti dall'articolo 96 e la **VERIFICA** della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, **PRIMA** della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione. **L'articolo 101 del D.Lgs. 81/2008** dispone che L'OBBLIGO a tutte le imprese **esecutrici** della preventiva trasmissione del POS all'impresa **affidataria** la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio PSC, li trasmette al CSE. I lavori potranno avere inizio a seguito di esito positivo delle suddette verifiche e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Arch. Iunior Salvatore Zirano



Titolo IV del Dlgs 81/08: Cantieri temporanei o mobili. Obblighi dell'impresa affidataria

Un elemento interessante degli obblighi di cui all'art. 97 è espresso al c.3 ter nel quale è espressamente richiesto al datore di lavoro dell'impresa affidataria, ai suoi dirigenti ed i preposti il possesso di adeguata formazione necessaria per verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al CSE. *(Unico punto del D.Lgs 81/08 in cui si parla di formazione per il Datore di Lavoro, senza comunque un coerente seguito).* Lo scopo di “adeguata formazione” è sicuramente quello di poter disporre di personale preparato e fortemente rivolto alla riduzione dei rischi in generale e specificatamente a quelli da interferenze, ponendo quindi in essere una seria politica della sicurezza e non quella derivante da POS **ciclostile**, che nulla aggiungono alla analisi della specificità delle imprese.



Titolo IV Dlgs 81/08: Cantieri temporanei o mobili. Adempimenti

| Adempimenti | Lavori pubblici | | Lavori privati | | A cura di: | Riferimenti normativi |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | 1 impresa | + 1 impresa | 1 impresa | +1 impresa | | |
| Verifica di idoneità tecnico-Professionale | SI | SI | SI | SI | Committente / RL | art. 90 c.9, art. 97 e All. XVII D.Lgs. 81/08 ⁽³⁾ |
| Notifica preliminare | SI ⁽¹⁾ | SI | SI ⁽¹⁾ | SI | Committente / RL | art. 99 D.Lgs. 81/08 |
| Nomina di CSP/CSE | NO | SI | NO | SI ⁽²⁾ | Committente / RL | c.4,5 art. 90 D.Lgs. 81/08 |
| Redazione del PSC-Fascicolo | NO | SI | NO | SI ⁽²⁾ | Coordinatori | C.1 lett a),b) art. 91 |

Arch. Iunior Salvatore Zirano



Titolo IV Dlgs 81/08: Cantieri temporanei o mobili. Adempimenti

| Adempimenti | Lavori pubblici | | Lavori privati | | A cura di: | Riferimenti normativi |
|---------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------------------|---|
| | 1 impresa | + 1 impresa | 1 impresa | +1 impresa | | |
| Redazione del PSS | SI | NO | NO | NO | Impresa esecutrice | C.2 lett. b) art. 131 e C.5 D.Lgs 81/08 |
| Redazione del POS | SI | SI | SI | SI | Imprese esecutrici (Tutte) | C.1 lett. g) art. 96 D.Lgs. 81/08 |
| Stima dei costi della sicurezza | SI* | SI** | NO | SI** | | All. XV punto 4 D.Lgs. 81/08 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(1) La notifica deve essere inviata se l'entità dei lavori è superiore a 200 uomini-giorno.

(2) Per i lavori privati non soggetti a richiesta di Permesso di Costruire il Coordinatore per l'esecuzione nominato prima dell'inizio dei lavori redige il PSC e il fascicolo.

(3) In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa subappaltante verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori.

* Stazione appaltante

**Committente / RL

Arch. Iunior Salvatore Zirano



Dlgs 81/08: ALLEGATO XVII Idoneità tecnico professionale

Imprese:

- ❑ Nominativi dei soggetti con le specifiche mansioni, per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97;
- ❑ Iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- ❑ Documento di valutazione dei rischi o autocertificaz.;
- ❑ D.U.R.C.;
- ❑ Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14.



Dlgs 81/08: ALLEGATO XVII

Idoneità tecnico professionale

Lavoratori autonomi:

- ❑ Iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto.
- ❑ Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- ❑ Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- ❑ Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti
- ❑ D.U.R.C.

Arch. Iunior Salvatore Zirano



Dlgs 81/08: ALLEGATO XVII Idoneità tecnico professionale

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini -giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI,

Imprese e Lavoratori autonomi:

- ☐ Iscrizione alla C.C.I.A.A.
- ☐ D.U.R.C.
- ☐ Autocertificazione degli altri requisiti.



Dlgs 81/08: Idoneità tecnico professionale

Dichiarazione imprese esecutrici (art. 90 comma 9.b)

- ❑ Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili.
- ❑ Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Arch. Iunior Salvatore Zirano



Dlgs 81/08: Idoneità tecnico professionale

Dichiarazione imprese esecutrici (art. 90 comma 9.b)

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini -giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI,

- ❑ D.U.R.C.
- ❑ Autocertificazione contratto collettivo.



Elenco non esaustivo di documenti da tenere in cantiere

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
2. Certificato di residenza (o dichiarazione sostitutiva) del Rappresentante Legale o dei Soci della Ditta
3. Eventuali deleghe statuarie in materia di sicurezza sul lavoro, complete delle generalità del delegato (art. 16, c.1, D.Lgs 81/08)
4. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
5. Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) (artt. 17 e 28 D.Lgs 81/08)

Arch. Iunior Salvatore Zirano



Elenco non esaustivo di documenti da tenere in cantiere

6. Piano Operativo di Sicurezza - P.O.S. (art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs 81/08). Non deve essere presentato il POS per le aziende che effettuano mere forniture di materiali ed attrezzature (art. 96, comma 1 bis D.Lgs 81/08)
7. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi (art. 14 D.Lgs 81/08)
8. Denuncia di nuovo lavoro all'INAIL
9. Copia libro unico del lavoro dell'Impresa (ex libro matricola) o in alternativa elenco timbrato e firmato dal Datore di Lavoro dei lavoratori assunti dell'Impresa
10. Copia registro degli infortuni (art. 53, comma 6 D.Lgs 81/08)

Arch. Iunior Salvatore Zirano



Elenco non esaustivo di documenti da tenere in cantiere

11. Nomina RSPP, sua accettazione sottoscritta e requisiti professionali
12. Nomina RLS (o RLST), formazione e comunicazione nominativo all' INAIL (art. 37, 47 e art. 18 - comma 1 - lett. aa) D.Lgs 81/08)
13. Nomina e accettazione sottoscritta del medico competente (art. 25, comma 1, lett. b) D.Lgs 81/08) Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio rumore (artt. 189-194 D.Lgs 81/08)
14. Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio vibrazioni (artt. 201-203 D.Lgs.81/08)
15. Determinazione preliminare della presenza eventuale di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti (art. 223 comma 1 D.Lgs 81/08).

Arch. Iunior Salvatore Zirano



Elenco non esaustivo di documenti da tenere in cantiere

11. Nomina RSPP, sua accettazione sottoscritta e requisiti professionali
12. Nomina RLS (o RLST), formazione e comunicazione nominativo all' INAIL (art. 37, 47 e art. 18 - comma 1 - lett. aa) D.Lgs 81/08)
13. Nomina e accettazione sottoscritta del medico competente (art. 25, comma 1, lett. b) D.Lgs 81/08) Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio rumore (artt. 189-194 D.Lgs 81/08)
14. Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio vibrazioni (artt. 201-203 D.Lgs.81/08)
15. Determinazione preliminare della presenza eventuale di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti (art. 223 comma 1 D.Lgs 81/08).

Arch. Iunior Salvatore Zirano



Responsabilità solidale

In conclusione, nell'ultimo aggiornamento, la conversione in legge del **DL 17 marzo 2017, n. 25**, contempla la eliminazione dei famigerati VOUCHER ossia una modalità di retribuzione per lavoro occasionale di tipo accessorio e prevede ***la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti***. Al fine di garantire una miglior tutela dei lavoratori, il provvedimento **ripristina integralmente la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore** nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori. Con la modifica all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 in base all'art. 2 del DL 25 del 2017, ***l'omissione contributiva dell'appaltatore e del subappaltatore*** determina:

- una responsabilità diretta, seppure solidale, del committente
- il mancato rilascio del DURC da parte dell'Inps

Arch. Iunior Salvatore Zirano



Responsabilità solidale

Di fatto sono modificate le procedure di applicazione del regime di responsabilità solidale basate oggi sul **principio di preventiva escussione**.

In precedenza, il lavoratore si rivolgeva *in primis* verso il proprio datore per il riconoscimento dei pagamenti (retribuzione e contributi) e solo dopo verso il committente.

Ad oggi, ***il committente può essere interpellato ancora prima dell'appaltatore; il committente deve pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti***, fermo restando il diritto di ottenere il rimborso di quanto pagato dall'appaltatore.



Seminario di aggiornamento sulla Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08

***GRAZIE per
L'Attenzione***

Arch. Iunior Salvatore Zirano